



Decreto Dirigenziale n. 15 del 19/01/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI SERINO" PROPOSTO DAL COMUNE DI SERINO - CUP 7856.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva

D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 372413 in data 31/05/2016 contrassegnata con CUP 7856 il Comune di Serino ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al *"Piano di Assestamento Forestale del Comune di Serino (AV)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore Salzano - Verazza, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25/10/2016 ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, si prescrive il rigoroso rispetto delle misure di mitigazione contenute nella relazione di incidenza:
 1. La ripresa annua definita nel piano dei tagli non deve essere in nessun caso superata e né deve essere superato il volume stabilito per singola particella forestale e per anno. Pertanto: il volume dei "sottocavalli", quello di piante abbattute da eventi meteorici, quello per assegni straordinari (letto di caduta, apertura di piste, ecc.), non solo nelle particelle interessate dal taglio ma anche in tutte le altre particelle, vanno detratti dalla ripresa prevista per l'anno o per gli anni immediatamente consecutivi in modo da non superare la ripresa decennale complessiva di m3 12.400;
 2. Si dovranno salvaguardare dal taglio gli alberi monumentali, le particolarità botaniche, le specie rare ed i fruttiferi minori;
 3. Sulle particelle, ove sono previsti gli interventi di diradamento e di regolarizzazione del soprassuolo, questi dovranno essere a carico del piano dominato e a carico dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato di deperimento, al fine di salvaguardare i soggetti migliori del piano dominante ovvero per perseguire il miglioramento della struttura nel suo complesso;
 4. Le chiome delle piante superstiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi;
 5. Tutte le piante che circoscrivono le chiarie devono essere preservate al taglio;
 6. Nelle zone a forte pendenza i tagli debbono essere limitati e/o esclusi ove essi possano compromettere la stabilità dei versanti; in questi casi sono ammessi solo tagli mirati all'alleggerimento del carico del soprassuolo arboreo sul versante, se ritenuto necessario, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel registro particellare, allegato al P.A.F., per ogni singola particella;
 7. Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulle tagliate, il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di diametro, così come previsto dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo – allegato C) alla DGR n. 2005 del 30/11/2006 (BURC n° 1 02/01/2007) dovrà essere allontanato dalle tagliate e concentrato in una o più piazzole ove subirà la cippatura. Le aree da adibire, in via temporanea, a tale operazione saranno individuate di volta in volta in sede di redazione dei vari progetti di taglio e ubicate nei siti che saranno ritenuti più idonei;
 8. Al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre al materiale inferiore a 2 cm di diametro, dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali utilizzate anche parte del materiale di risulta cippato al fine di consentirne la degradazione ad opera della

- fauna microbica e rientrare, così, nel ciclo degli elementi nutritivi espletando, nel contempo, un'azione tampone nei confronti delle piogge.
9. Le utilizzazioni, previste nel decennio e indicate nel piano dei tagli, potranno creare effetti negativi alla fauna presente o potenziale del sito, dovuti ai rumori e alle vibrazioni generati durante le fasi di lavorazione e/o dalla presenza antropica. La riduzione o la neutralizzazione degli impatti ipotizzati potrà essere raggiunta sia attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che utilizzando attrezzature silenziose;
 10. Le operazioni previste dal piano dei tagli, avanzeranno, quotidianamente, per zone limitate, di dimensioni minime rispetto all'intera superficie oggetto della presente valutazione e pressoché trascurabili rispetto all'intera area dei SIC e della ZPS. Ciò consentirà alla fauna stanziale e a quella migratoria presente in zona nei periodi da considerare marginali (agosto-ottobre e febbraio-marzo) di poter, comunque, usufruire di ampie aree alternative per il foraggiamento, la riproduzione e il passo;
 11. Nel caso di utilizzazione di particelle forestali contigue nello stesso anno di taglio, questa dovrà avvenire non in contemporanea, su tutte le particelle interessate, ma avendo cura di effettuare le operazioni selvicolturali necessarie impegnando una sola particella per volta;
 12. Le operazioni di smacchio, dal letto di caduta alle piste forestali di esbosco, saranno condotte prevalentemente, con animali da soma o a strascico con verricello (per gli assortimenti di maggior diametro) limitando all'essenziale (utilizzando le piste di esbosco esistenti) l'impiego di mezzi meccanici su terreno forestale, quindi, con basso impatto sul suolo;
 13. Dovrà essere evitato lo strascico con verricello sugli habitat prativi in modo da non generare perturbazioni o frammentazioni degli stessi;
 14. Le aree di imposto e di carico dovranno essere ubicate nei pressi della viabilità utilizzando aree già utilizzate in passato;
 15. L'esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti, evitando di attraversare indiscriminatamente zone fangose o acquitrinose o rigagnoli d'acqua. Ciò in quanto, durante il periodo di svernamento, tali luoghi divengono biotopi prioritari per la conservazione degli anfibi e degli odonati segnalati nei SIC e nella ZPS;
 16. In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo, gli habitat prativi presenti in quanto la loro utilizzazione potrebbe comportare occupazione temporanea di detto habitat con la possibilità di danneggiare le specie erbacee di interesse comunitario eventualmente presenti;
 17. In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo o come zone dove effettuare la cippatura del materiale di risulta, gli habitat prativi presenti, in quanto la loro utilizzazione potrà comportare occupazione temporanea di detto habitat e la possibile distruzione di specie erbacee protette.
- Insieme alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. Rispettare quanto prescritto nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino del Fiumi Liri, Garigliano e Volturno:
 - 1.1 Valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi ricadenti nelle aree R4 e Rpa in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf, in base a quanto disposto dalle succitate norme del PsAI-Rf, acquisendo, qualora previsto dalle stesse norme (v. art. 28), il parere di questa Autorità di Bacino sui progetti dei singoli specifici interventi;
 - 1.2 Rilasciare in seguito agli interventi di taglio la flora arbustiva endemica e le specie arboree sporadiche a dote del bosco;
 - 1.3 Evitare l'allargamento della viabilità di servizio forestale nell'attuazione dei relativi interventi di manutenzione, avendo cura di adottare idonee soluzioni di regimazione delle acque superficiali al fine di impedire l'innescio di processi degradativi del suolo;
 - 1.4 Attenersi a quanto previsto al Titolo IV delle Misure di Salvaguardia del Piano Straordinario – Rischio idraulico [PS-Ri], approvato dal C.I. con Del. n. 2 del 27/10/99 (G.U. del 24/11/99, n. 276), nella progettazione degli interventi di manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali.

2. Sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. N. 167 DEL 31/3/2015 recante " Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania", gli interventi di miglioramento fondiario inseriti e descritti nel PAF al solo fine programmatico;
 3. Ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti (se ricorre);
 4. L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.
- b. che l'esito della Commissione del 25/10/2016, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Serino (AV) con nota prot. reg. n. 759358 del 21/11/2016;
- c. che il Comune di Serino (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 21/05/2016, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 /2016;
- la D.G.R.C. n. 81 /2016;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 25/10/2016, relativamente al "*Piano di Assestamento Forestale del Comune di Serino (AV)*" proposto dal Comune di Serino (AV), si prescrive il rigoroso rispetto delle misure di mitigazione contenute nella relazione di incidenza:
 1. La ripresa annua definita nel piano dei tagli non deve essere in nessun caso superata e né deve essere superato il volume stabilito per singola particella forestale e per anno. Pertanto: il volume dei "sottocavalli", quello di piante abbattute da eventi meteorici, quello per assegni straordinari (letto di caduta, apertura di piste, ecc.), non solo nelle particelle interessate dal taglio ma anche in tutte le altre particelle, vanno detratti dalla ripresa prevista per l'anno o per

- gli anni immediatamente consecutivi in modo da non superare la ripresa decennale complessiva di m³ 12.400;
2. Si dovranno salvaguardare dal taglio gli alberi monumentali, le particolarità botaniche, le specie rare ed i fruttiferi minori;
 3. Sulle particelle, ove sono previsti gli interventi di diradamento e di regolarizzazione del soprassuolo, questi dovranno essere a carico del piano dominato e a carico dei soggetti danneggiati, malformati, deformi, sottoposti, policormici, stroncati, con eccessiva ramosità, in sovrannumero ed in evidente stato di deperimento, al fine di salvaguardare i soggetti migliori del piano dominante ovvero per perseguire il miglioramento della struttura nel suo complesso;
 4. Le chiome delle piante superstiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi;
 5. Tutte le piante che circoscrivono le chiare devono essere preservate al taglio;
 6. Nelle zone a forte pendenza i tagli debbono essere limitati e/o esclusi ove essi possano compromettere la stabilità dei versanti; in questi casi sono ammessi solo tagli mirati all'alleggerimento del carico del soprassuolo arboreo sul versante, se ritenuto necessario, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel registro particellare, allegato al P.A.F., per ogni singola particella;
 7. Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulle tagliate, il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di diametro, così come previsto dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo – allegato C) alla DGR n. 2005 del 30/11/2006 (BURC n° 1 02/01/2007) dovrà essere allontanato dalle tagliate e concentrato in una o più piazzole ove subirà la cippatura. Le aree da adibire, in via temporanea, a tale operazione saranno individuate di volta in volta in sede di redazione dei vari progetti di taglio e ubicate nei siti che saranno ritenuti più idonei;
 8. Al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre al materiale inferiore a 2 cm di diametro, dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali utilizzate anche parte del materiale di risulta cippato al fine di consentirne la degradazione ad opera della fauna microbica e rientrare, così, nel ciclo degli elementi nutritivi espletando, nel contempo, un'azione tampone nei confronti delle piogge.
 9. Le utilizzazioni, previste nel decennio e indicate nel piano dei tagli, potranno creare effetti negativi alla fauna presente o potenziale del sito, dovuti ai rumori e alle vibrazioni generati durante le fasi di lavorazione e/o dalla presenza antropica. La riduzione o la neutralizzazione degli impatti ipotizzati potrà essere raggiunta sia attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che utilizzando attrezzature silenziose;
 10. Le operazioni previste dal piano dei tagli, avanzeranno, quotidianamente, per zone limitate, di dimensioni minime rispetto all'intera superficie oggetto della presente valutazione e pressoché trascurabili rispetto all'intera area dei SIC e della ZPS. Ciò consentirà alla fauna stanziale e a quella migratoria presente in zona nei periodi da considerare marginali (agosto-ottobre e febbraio-marzo) di poter, comunque, usufruire di ampie aree alternative per il foraggiamento, la riproduzione e il passo;
 11. Nel caso di utilizzazione di particelle forestali contigue nello stesso anno di taglio, questa dovrà avvenire non in contemporanea, su tutte le particelle interessate, ma avendo cura di effettuare le operazioni selvicolturali necessarie impegnando una sola particella per volta;
 12. Le operazioni di smacchio, dal letto di caduta alle piste forestali di esbosco, saranno condotte prevalentemente, con animali da soma o a strascico con verricello (per gli assortimenti di maggior diametro) limitando all'essenziale (utilizzando le piste di esbosco esistenti) l'impiego di mezzi meccanici su terreno forestale, quindi, con basso impatto sul suolo;
 13. Dovrà essere evitato lo strascico con verricello sugli habitat pratici in modo da non generare perturbazioni o frammentazioni degli stessi;
 14. Le aree di imposto e di carico dovranno essere ubicate nei pressi della viabilità utilizzando aree già utilizzate in passato;
 15. L'esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti, evitando di attraversare indiscriminatamente zone fangose o acquitrinose o rigagnoli d'acqua. Ciò in

quanto, durante il periodo di svernamento, tali luoghi divengano biotopi prioritari per la conservazione degli anfibi e degli odonati segnalati nei SIC e nella ZPS;

16. In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo, gli habitat prativi presenti in quanto la loro utilizzazione potrebbe comportare occupazione temporanea di detto habitat con la possibilità di danneggiare le specie erbacee di interesse comunitario eventualmente presenti;
17. In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo o come zone dove effettuare la cippatura del materiale di risulta, gli habitat prativi presenti, in quanto la loro utilizzazione potrà comportare occupazione temporanea di detto habitat e la possibile distruzione di specie erbacee protette.

Insieme alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Rispettare quanto prescritto nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino del Fiumi Liri, Garigliano e Volturno:
 - 1.1 Valutare la compatibilità idrogeologica degli interventi ricadenti nelle aree R4 e Rpa in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PsAI-Rf, in base a quanto disposto dalle succitate norme del PsAI-Rf, acquisendo, qualora previsto dalle stesse norme (v. art. 28), il parere di questa Autorità di Bacino sui progetti dei singoli specifici interventi;
 - 1.2 Rilasciare in seguito agli interventi di taglio la flora arbustiva endemica e le specie arboree sporadiche a dote del bosco;
 - 1.3 Evitare l'allargamento della viabilità di servizio forestale nell'attuazione dei relativi interventi di manutenzione, avendo cura di adottare idonee soluzioni di regimazione delle acque superficiali al fine di impedire l'insorgere di processi degradativi del suolo;
 - 1.4 Attenersi a quanto previsto al Titolo IV delle Misure di Salvaguardia del Piano Straordinario – Rischio idraulico [PS-Ri], approvato dal C.I. con Del. n. 2 del 27/10/99 (G.U. del 24/11/99, n. 276), nella progettazione degli interventi di manutenzione alle sistemazioni idraulico forestali.
 2. Sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. N. 167 DEL 31/3/2015 recante " Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania", gli interventi di miglioramento fondiario inseriti e descritti nel PAF al solo fine programmatico;
 3. Ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti (se ricorre);
 4. L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della ;
 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 5. **CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26

comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;

6. **DI** trasmettere il presente atto:

- 5.1 al proponente;
- 5.2 Direzione Generale 52 06 U.O.D. 07 Foreste;
- 5.3 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- 5.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio